informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 354 – 01 DICEMBRE 2020

SEAC RISPONDE

QUESITO **070**

SETTORE **Imposte dirette**

Detrazione "bonus facciate" e modalità di pagamento delle spese

Un contribuente sta effettuando dei lavori di pulitura e tinteggiatura della facciata del proprio immobile per i quali può usufruire della detrazione IRPEF del 90%. Per il pagamento delle relative spese va utilizzato un "normale" bonifico bancario o deve essere utilizzato lo "speciale" bonifico previsto per i lavori di recupero edilizio?

Nell'ambito della Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) il Legislatore ha introdotto la nuova detrazione, c.d. "bonus facciate", pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna di edifici esistenti, ubicati in zona A o B di cui al DM n. 1444/68.
Per quanto riguarda le modalità di pagamento delle spese in esame nella Circolare 14.2.2020, n. 2/E l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- le persone fisiche sono tenute ad utilizzare lo specifico bonifico riservato alle detrazioni fiscali, a seguito del quale è operata la ritenuta dell'8% all'atto dell'accredito al beneficiario. Sul punto nella Risposta 12.6.2020, n. 185 la stessa Agenzia ha specificato che possono essere utilizzati i bonifici predisposti dalla banca per i pagamenti relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio / riqualificazione energetica, indicando, se possibile, quale causale gli estremi della Legge n. 160/2019. Nel caso in cui, invece, non sia possibile riportare i predetti riferimenti normativi e sempreché non risulti pregiudicato in maniera definitiva il rispetto da parte degli istituti bancari o postali dell'obbligo di operare la ritenuta, l'agevolazione può comunque essere riconosciuta;
- i titolari di reddito d'impresa (soggetti IRPEF / IRES) non sono tenuti ad effettuare il pagamento con bonifico, in quanto la data del pagamento non incide sul riconoscimento della detrazione (per tali soggetti rileva il principio di competenza di cui all'art. 109, TUIR).

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

QUESITO **071**

SETTORE **Agevolazioni**

"Bonus canoni locazione" mese di giugno e Comuni calamitati

A seguito dell'autorizzazione UE all'utilizzo del bonus locazioni anche per il mese di giugno, per i soggetti residenti nei Comuni colpiti da calamità, il beneficio spetta senza verificare la riduzione del fatturato?

L'art. 28, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" ha previsto uno specifico credito d'imposta riferito ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo (indipendentemente dalla categoria catastale) dei mesi di marzo / aprile / maggio 2020 (aprile / maggio / giugno per gli esercenti attività alberghiera / agrituristica c.d. "stagionale").
Il DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", ha esteso tale credito anche al canone relativo al mese di giugno (luglio, per le predette strutture turistico ricettive), subordinandolo all'autorizzazione UE. Quest'ultima è stata assunta dalla Commissione UE con Decisione 28.10.2020, n. 7595 final.
In particolare il credito d'imposta in esame è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa / lavoratori autonomi / enti non commerciali con una riduzione del fatturato / corrispettivi pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.
Tale ultimo requisito, come previsto dal comma 5 del citato art. 28, non è richiesto ai soggetti che:

- hanno iniziato l'attività dall'1.1.2019;
- a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso hanno il domicilio fiscale / sede operativa nei Comuni "*colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19*".

I soggetti residenti nei Comuni colpiti da calamità, anche con riferimento al canone del mese di giugno, possono quindi accedere al beneficio in esame senza la necessità di verificare la riduzione del fatturato.

QUESITO **072**

SETTORE **IVA**

Acquisto beni COVID-19 e Comunicazione dati liquidazioni periodiche

Le cessioni dei beni per il contenimento del COVID-19 sono esenti IVA. Tali operazioni devono essere riportate nella Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA? Se sì, ci sono differenze di esposizione per i soggetti che acquistano tali beni quale oggetto dell'attività di rivendita o per l'utilizzo nell'ambito della propria attività?

Nell'ambito del DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", il Legislatore ha previsto che le cessioni dei beni per il contenimento del COVID-19, espressamente individuati dall'art. 124, effettuate entro il 31.12.2020, sono esenti IVA con diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti ai sensi dell'art. 19, DPR n. 633/72.
Nella Circolare 15.10.2020, n. 26/E l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'ammontare delle operazioni relative ai beni in esame va indicato nella Comunicazione delle liquidazioni IVA periodiche:

- a rigo VP2 da parte del cedente;
- a rigo VP3 da parte dell'acquirente.

Sul punto l'Agenzia non ha differenziato la modalità di indicazione delle operazioni in esame in base alla destinazione dei beni (rivendita / utilizzo diretto). Quindi gli acquisti (esenti), a prescindere dalla destinazione dei beni, vanno riportati a rigo VP3.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it